

## LA FATTURAZIONE DELL'OPERATORE SHIATSU

Le norme relative all'emissione ed al contenuto delle fatture, per quanto concerne l'attività svolta dall'operatore shiatsu, sono sostanzialmente contenute nel D.P.R. 633/72 TESTO UNICO IVA, agli articoli 6 e 21, come modificato dalla legge 228/2012, dall'articolo 21 bis, introdotto dalla legge 228/2012, e dall'articolo 2 della legge 4/2013.

Per le prestazioni di servizi intracomunitari si veda l'apposito capitolo "Prestazioni shiatsu e territorialità".

Art. 6 comma 3 : *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.*

Art. 21 comma 1 : *Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.*

Art. 21 comma 2 : *La fattura contiene le seguenti indicazioni:*

- a) *data di emissione;*
- b) *numero progressivo che la identifichi in modo univoco;*
- c) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;*
- d) *numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;*
- e) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente;*
- f) *numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, ovvero numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato U,E ...; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato membro; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;*
- g) *natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto dell'operazione;*
- h) *corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;*
- i) *... ..*
- l) *aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;*

Art. 21 comma 4: *La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. **La fattura** in formato cartaceo **è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato** o spedito **all'altra parte**. .....*

Art. 21 comma 6: *La fattura emessa per tipologie di operazioni ...che non prevedono l'applicazione dell'IVA .... Contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione "non soggetto, "non imponibile", "esente", con l'eventuale indicazione della norma.*

Art. 21 bis: *La fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:*

- a) *data di emissione;*
- b) *numero progressivo che la identifichi in modo univoco;*
- c) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;*
- d) *numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;*

- e) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro;*
- f) *descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;*
- g) *ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.*

**Legge 4/2013** – art. 3: *Chiunque svolga una professione non organizzata contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.*

L'indicazione del **codice fiscale del prestatore** del servizio non è richiesta dal decreto IVA, ma è opportuno (per non dire quasi indispensabile) indicarlo sulle fatture emesse a soggetto IVA il quale, in qualità di sostituto di imposta dovrà riportarlo sulla certificazione e nel Mod. 770 semplificato, insieme al luogo e data di nascita, che sono ricavabili dal codice fiscale stesso.

Se il prestatore è in regime ordinario ed il cliente è un soggetto IVA od un'associazione, deve essere operata la ritenuta d'acconto del 20% (vedi l'apposito capitolo),

se il prestatore è un contribuente minimo non deve essere applicata la ritenuta d'acconto, come stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22/12/2011; di tale disposizione deve essere informato il cliente, preferibilmente attestandolo sulla fattura.

L' **IVA**, in ragione del 21% deve essere applicata dai contribuenti in regime ordinario. Ne sono esclusi i contribuenti minimi.

Il contribuente minimo, in luogo dell'ammontare dell'IVA, deve indicare in fattura *“Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007”*, oppure: *“Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 27 co. 1 e 2 D.L. 98/2011”*

In tal caso deve essere applicata la **marca da bollo** di euro 2,00. Tale importo può essere addebitato al cliente. Il bollo non è dovuto se l'imponibile della fattura non supera l'importo di euro 77,47. Attenzione a che la data della marca da bollo non sia successiva a quella della fattura.

Per quanto concerne la **numerazione** delle fatture, fermo restando che è sempre opportuno avere una numerazione univoca, è comunque possibile adottare numerazioni multiple con serie diverse: A1-2-3....; B1-2-3... (Ris. Min. 2.5.1989 n. 600110 e Ris. Min. 4.2.1998 n. 4/E).

## **NOVITA' 2013**

Dalla normativa sopra riportata emergono tre novità sostanziali, per quanto concerne gli operatori in discipline olistiche.

### **Obbligo di indicare in fattura il Codice Fiscale o la Partita IVA del ricevente.**

Si riporta la partita IVA se il ricevente è un soggetto IVA che utilizza il servizio reso per la propria attività professionale o di impresa. Ad esempio un centro benessere o una palestra.

Si riporta il Codice Fiscale se il ricevente è un “privato”, ovvero non titolare di partita IVA, o nel caso sia titolare di partita IVA ma utilizzi il servizio per scopi personali.

Un avvocato, quindi titolare di partita IVA, che richiede un trattamento per la propria rigenerazione energetica, non può considerare la prestazione attinente la propria attività professionale, quindi si dovrà indicare il Codice Fiscale e non la partita IVA.

Possibilità di emettere **fattura “semplificata”** nei confronti di un soggetto residente in Italia, titolare o meno di partita IVA, oppure di un soggetto intracomunitario se titolare di numero di identificazione IVA, a condizione che l'**importo complessivo** della fattura **non sia superiore a 100 euro**.

Obbligo per **tutti gli operatori olistici**, e per tutti coloro che esercitano una professione non regolamentata, di riportare in fattura, come peraltro in tutta la corrispondenza ed in qualsiasi documento rilasciato al cliente, la professione esercitata e la dicitura “**libera professione di cui alla legge 4/2013**”.

Tale dicitura può essere riportata in qualsiasi punto della fattura.

Risulta positivo se, anziché ritenere tale disposizione un obbligo fastidioso, valorizzare l'imposizione facendo risaltare la professione esercitata nell'intestazione stessa della corrispondenza.

## **PRESTAZIONI GRATUITE**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, DPR 633/72, le prestazioni gratuite rese da esercenti arti e professioni non sono sottoposte ad imposizione IVA, né, ovviamente, sono soggette ad imposte dirette. Pertanto, in caso di prestazione gratuita, l'operatore shiatsu non deve emettere alcun documento.

## **FATTURE CUMULATIVE**

Non necessariamente si deve fare una fattura per ogni trattamento. Se ne possono raggruppare più di uno per lo stesso soggetto. L'essenziale è che, secondo il combinato del disposto degli articoli 21 e 6 del DPR 633/72 (T.U.IVA), la fattura stessa non sia successiva all'atto del pagamento: se incassa una prestazione per volta = una fattura per volta; se incassa un ciclo = una fattura per il ciclo.

## **DESCRIZIONE IN FATTURA**

La descrizione in fattura deve qualificare in modo univoco e specificare puntualmente la prestazione.

Per l'operatore shiatsu la descrizione deve essere:

**trattamento shiatsu di riequilibrio energetico non terapeutico (prestazione non sanitaria)**

oppure

**trattamento shiatsu di ripristino funzionale non terapeutico (prestazione non sanitaria)**

**Nella fattura deve essere espresso il riferimento alla legge sulle professioni non regolamentate.**

## **FORMATO DELLA FATTURA**

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare e può essere redatta

- a mano, a macchina, con il computer,
- su un foglio di carta bianca, a righe, a quadretti, colorata,
- oppure su stampati commerciali, a fogli o a blocchetti,
- in qualsiasi forma e dimensione, purché contenga tutte le indicazioni sopra espresse.

Attenzione! *Non deve essere una fattura fiscale*: per intenderci, le “fatture fiscali” sono quelle redatte su stampati prenumerati emessi dalle tipografie autorizzate, utilizzate da acconciatori, lavanderie, artigiani in genere, alberghi e ristoranti.

## Fattura di operatore in regime contribuenti minimi a cliente privato

### **Antonio Rossi**

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

#### **Operatore Shiatsu**

libera professione di cui alla legge 4/2013

#### **FATTURA**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>
13	31/03/2013

Signor

**VERDI GIUSEPPE**

Via Milano 1

10100 TORINO

c.f. VRDGPP 80B01 L219X

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico  
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 40,00

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007

## Fattura di operatore in regime contribuenti minimi a soggetto IVA

### **Antonio Rossi**

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

#### **Operatore Shiatsu**

libera professione di cui alla legge 4/2013

#### **FATTURA**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>
13	31/03/2013

Spett.

**CENTRO BENESSERE**

Via Milano 1

10100 TORINO

Partita IVA : 0654321 001 9

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico  
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo

2,00

netto a pagare

euro 302,00  
=====

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007

Reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto. Provv. AdE del 22/12/2011

Nota : la marca da bollo si applica solo su importi superiori a 77,47 euro

## Fattura di operatore in regime ordinario a cliente privato

### **Antonio Rossi**

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

**Operatore Shiatsu**

libera professione di cui alla legge 4/2013

#### FATTURA

Numero	Data
13	31/03/2013

Signor

**VERDI GIUSEPPE**

Via Milano 1

10100 TORINO

c.f. VRDGPP 80B01 L219X

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico  
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 40,00

I.V.A. 21%

8,40

netto a pagare

euro 48,40  
=====

## Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA

### **Antonio Rossi**

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

**Operatore Shiatsu**

libera professione di cui alla legge 4/2013

#### FATTURA

Numero	Data
13	31/03/2013

Spett.

**CENTRO BENESSERE**

Via Milano 1

10100 TORINO

Partita IVA : 0654321 001 9

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico  
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

I.V.A. 21%

63,00

netto a pagare

euro 363,00  
=====

A dedurre r.a. 20%

- 60,00

Netto a pagare

euro 303,00  
=====